

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE PER IL PERIODO 6 APRILE 2023 - 14 GIUGNO 2023. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1 DEL 03/01/2023

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 185 DEL 05/04/2023

Cod. Profilo 155511

CITTÀ DI CATANZARO

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE PER IL PERIODO 6 APRILE 2023 – 14 GIUGNO 2023. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1 DEL 03/01/2023

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione ed affollamento - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerose persone, attirate spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

Considerato che è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione della c.d. *"movida"* attraverso il divieto espresso di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, o comunque di uniforme regolamentazione delle modalità di svolgimento e degli orari di tali intrattenimenti;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 20 del 09/07/2019 con la quale, per gli obiettivi sopra esposti, sono stati disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'esterno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale per il periodo 15 giugno – 30 settembre di ogni anno;

Richiamata la propria precedente Ordinanza prot. n. 1 del 3 gennaio 2023 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le modalità di sospensione delle emissioni sonore all'esterno degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale nel periodo 9 gennaio 2023 – 14 giugno 2023 con contestuale cessazione di efficacia della precedente ordinanza prot. n. 38526 del 08/05/2014, che risultava ancora vigente per il periodo 01 ottobre – 14 giugno di ogni anno;

Considerato che
- le organizzazioni di categoria dei pubblici esercizi, che sono state oggetto di consultazione già in occasione dell'adozione dell'ordinanza n. 1 del 3/1/2023, hanno richiesto una modifica in senso meno restrittivo in una logica di città più inclusiva per le attività di intrattenimento;
- allo scopo di definire una nuova strategia di contenimento dell'inquinamento acustico che consenta, comunque, agli operatori di avvalersi dell'intrattenimento musicale come attività secondaria rispetto alla somministrazione, l'Amministrazione Comunale ha inteso avvalersi della consulenza sperimentale di Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria) che ha dato riscontro positivo alla richiesta con pec del 01.02.2023 ore 13:51;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 02/02/2023, alla presenza di rappresentanti dell'Arpacal, con le organizzazioni di categoria dei pubblici esercizi che hanno condiviso la

consulenza tracciata da Arpacal, nonché della successiva riunione del 09/03/2023 con le sole organizzazioni di categoria;

Preso atto che, in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art. 13, comma 2 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n.) dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

a) il trattenimento si svolga in forma assolutamente occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);
b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione;

Constatato che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli intrattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato, previo pagamento del canone unico patrimoniale, l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art.13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì al comma 7 che il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata;

Visto il parere favorevole rilasciato, sulla proposta di ordinanza n. 1 del 3/1/2023**,** dall'ASP di Catanzaro - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con nota prot. n. 137813 del 08/11/2022, acquisita agli atti del comune in data 14/11/2022 prot. n. 148993, con la seguente condizione:
"Siano rispettati i limiti di esposizione al rumore degli ambienti abitativi di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991; ovvero non devono essere superati i 3 Db(A) tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo nell'abitazione più vicino alla sorgente nel periodo notturno 22.00-06.00";

Visto il parere favorevole rilasciato, sulla proposta della presente ordinanza**,** dall'Arpacal (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria), con nota prot. n. 10166/2023 del 05-04-2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 46066 del 05/04/2023;

Ritenuto che, al fine di venire incontro alle istanze pervenute dal mondo imprenditoriale e di garantire idonee forme di aggregamento sociale, soprattutto dei giovani, nel rispetto comunque del riposo dei residenti e della quiete pubblica, appare opportuno integrare la regolamentazione degli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'interno, nonché all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 14 giugno 2023, superando le previsioni contenute nella citata ordinanza n. 1 del 3/1/2023 e tenendo conto della consulenza sperimentale di Arpacal;

Considerato che, nella prospettiva indicata, si ritiene sin d'ora - al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare - di prevedere la costituzione, con successivo provvedimento, di un apposito comitato di monitoraggio formato, oltre che da rappresentanti designati dall'Amministrazione comunale, da n. 6 membri, individuati come segue:
- n. 3 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria presenti sul territorio;
- n. 3 componenti in rappresentanza dei residenti;

Visto l'art. 20 regolamento comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010, il quale prevede che il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D", gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Ritenuto di dover stabilire, nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa previsti per le diverse fasce orarie dalla zonizzazione acustica comunale, la previsione del divieto di diffusione e riproduzione della musica sia all'interno che all'esterno da parte dei pubblici esercizi per come indicato nel dispositivo;

Dato atto che:
- la presente ordinanza non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS;
- in caso di attività musicali e di spettacolo che non siano complementari a quella di somministrazione ed assumano quindi le caratteristiche di pubblico spettacolo, anche per il superamento dei limiti delle emissioni sonore, gli esercenti dovranno munirsi di specifica autorizzazione o presentare al SUAP, SCIA di manifestazione pubblico spettacolo ai sensi art. 68 TULPS con allegata relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato nonché da relazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto nell'elenco ENTECA, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente e del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Vista la Legge 447 del 26.10.1995 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i;

Visto il D.P.C.M. 18.09.1997 *"determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"* e s.m.i. ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M.14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";*

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "*sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per*

l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Vista la legge n. 689/1981 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2003;
Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;
Vista la legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34;
Visto il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;
Visto il regolamento comunale d'igiene approvato con delibera del C.C. n. n° 63 del 14/10/2010;
Visto l'art. 12 - rubricato *"Piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"* - del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo e l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 14/06/2019;
Visto l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Informati il Prefetto e il Questore;

O R D I N A

1) che, nell'intero territorio comunale, dal 06 aprile 2023 e fino al 14 giugno 2023, i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione:
   a) qualora aventi esclusiva ospitalità interna in ambienti insonorizzati, ovvero che non generino impatto esterno, come da perizia fonometrica redatta da tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici in Acustica denominato ENTECA secondo quanto previsto dal d. Lgs 42/2017,che potrà essere oggetto di verifica da parte da parte degli Enti abilitati, non potranno diffondere e riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura dalle ore 01.00 delle notti dal lunedì al venerdì e dalle ore 03.00 delle notti di sabato, domenica e festivi;
   b) qualora aventi esclusiva ospitalità interna, con autorizzazione del Comune previa richiesta dell'esercizio commerciale corredata da Studio d'Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica che attesti che le attività di intrattenimento musicale possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del DPCM 14/11/1997, con un valore limite di 60db(A) rilevati in facciata agli edifici con ambienti abitativi, ovvero di 40db(A) (rilevati nella stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa qualora svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo, non potranno diffondere né riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura dalle ore 00.30 delle notti dal lunedì al venerdì e dalle ore 02.00 delle notti di sabato, domenica e festivi;
   c) in mancanza di relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica (TCA) non potranno

diffondere e riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura dalle ore 00.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 01.30 del sabato, domenica e festivi e non potranno chiedere la deroga per eventi di intrattenimento musicale occasionali;

d) sempre nel rispetto dei limiti di emissione rumorosa stabiliti per le diverse fasce orarie della zonizzazione acustica comunale, non potranno diffondere e riprodurre musica di qualsiasi natura all'esterno e nei dehors a partire dalle ore 22.30 dalla domenica al giovedì e dalle ore 23.30 dal venerdì al sabato.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) relative al rispetto degli orari delle emissioni sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 ovvero, ai sensi dell'art.16 L. n. 689/1981, al pagamento in misura ridotta pari ad euro 500,00 nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli650, 659 e 660 del codice penale.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) relative al mancato rispetto della normativa in materia di impatto acustico è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dagli articoli650, 659 e 660 del codice penale.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.

a) In caso di violazione della presente ordinanza per due volte nel corso della sua vigenza è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi coincidenti con il venerdì e sabato successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

b) Nel caso di terza trasgressione nel periodo considerato la sanzione accessoria sarà applicata per n. 3 (tre) giorni consecutivi, coincidenti con il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

c) Dopo la terza violazione, oltre la sanzione di cui al punto b), verrà disposto il divieto di svolgimento dell'attività secondaria di intrattenimento musicale per mesi sei.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Resta salva l'applicazione dell'art. 10 TULPS, con conseguente sospensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività principale, in caso di prosecuzione nella reiterazione delle violazioni alla presente ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia:

• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

• trasmessa:

- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;

- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'ARPACAL;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro –Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Prof. Nicola Fiorita

